

Omologazione risultati gare dell'11/05/2025 - 1° giornata di ANDATA - Semifinali di Campionato
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
VERONA RUGBY SRL SSD	-RUGBY PARABIAGO SSD SRL	31 - 28 (3- 4)	Sig. TAGGI F.
(Vedi Istanza presentata dalla società Verona Rugby SRL SSD)			

Girone 2			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
ASD RUGBY PAESE	-ASD BIELLA RUGBY CLUB	29 - 20 (4- 2)	Sig. PARISI C.

C L A S S I F I C A Girone 1											
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
VERONA RUGBY SRL SSD	4	1	1	0	0	3	31	28	3	0	1
RUGBY PARABIAGO SSD SRL	2	1	0	0	1	4	28	31	-3	0	1

C L A S S I F I C A Girone 2											
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ASD RUGBY PAESE	5	1	1	0	0	4	29	20	9	0	1
ASD BIELLA RUGBY CLUB	0	1	0	0	1	2	20	29	-9	0	1

==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.

Omologazione risultati gare dell'11/05/2025 - 1° giornata - UNICO - Spareggio Passaggio al Gruppo 1
Meritocratico
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
RUGBY CALVISANO SSD ARL	-VALSUGANA R.JUNIOR PADOVA ASD	29 - 27 (4- 2)	Sig. VINCI F.

C L A S S I F I C A Girone 1											
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
RUGBY CALVISANO SSD ARL	5	1	1	0	0	4	29	27	2	0	1
VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD	1	1	0	0	1	2	27	29	-2	0	1
LIVORNO RUGBY SSD S.R.L.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

==.==.==.==.==.==.==.==.==.==.

Omologazione risultati gare dell'11/05/2025 - 1° giornata - UNICO - Finale 1 Play-Out
ATTIVITA' FEDERALE UFFICIALE

Girone 1			
1^ Squadra	-2^ Squadra	Risultato Mete	Arbitro
ASD RUGBY LECCO	-LAFERT RUGBY SAN DONA'	23 - 22 (2- 3)	Sig. LOCATELLI M.

C L A S S I F I C A Girone 1											
Squadra	Punti	Gioc.	Vinte	Par.	Perse	Mete	P.F.	P.S.	Diff.	Pen	OBB.
ASD RUGBY LECCO	4	1	1	0	0	2	23	22	1	0	1
LAFERT RUGBY SAN DONA'	1	1	0	0	1	3	22	23	-1	0	1
PRIMAVERA RUGBY ASD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA VERONA RUGBY SRL SSD IN DATA 12 MAGGIO 2025.

Il Giudice Sportivo,

vista l'istanza presentata a mezzo PEC in data 12 maggio 2025 (ore 14.49) dalla società VERONA RUGBY SRL SSD, a firma del Presidente, la signora Raffaella VITTADELLO, in relazione ad un fallo di *antigioco* commesso ai danni di un proprio tesserato, NON visto dal direttore di gara, il signor Fabio TAGGI, in occasione della gara di SERIE A MASCHILE "VERONA RUGBY SRL SSD – RUGBY PARABIAGO SSD SRL" dell'11 maggio 2025;

Concessi i termini di cui agli artt. 57 e seguenti del Regolamento di Giustizia;

Che in data 14 maggio 2025 la società RUGBY PARABIAGO SSD SRL faceva pervenire una memoria difensiva;

Stante la produzione documentale in atti la fase istruttoria può considerarsi espletata.

L'istanza è meritevole di accoglimento.

Il procedimento disciplinare trae origine dall'istanza formulata dalla società VERONA RUGBY SRL SSD, la quale evidenzia come *"...durante l'incontro, in un'azione avvenuta nel corso del primo tempo (minuto 33), il giocatore n. 15 della squadra Rugby Parabiago, si è reso responsabile di un atto gravemente scorretto e pericoloso, colpendo con un calcio alla testa il giocatore n. 6 del Verona Rugby, che si trovava a terra. Il gesto, chiaramente intenzionale e lesivo, è visibile in modo inequivocabile nei filmati allegati al presente ricorso (allegato A), i quali mostrano la dinamica completa dell'episodio e l'assenza di qualsiasi giustificazione tecnica o accidentale. Tale comportamento rientra pienamente nella fattispecie previste dal regolamento di gioco e dal Codice di Giustizia Sportiva della FIR come condotta violenta e antisportiva, con gravi implicazioni sia in termini disciplinari che di sicurezza per l'incolumità degli atleti. Per tali motivi la società Rugby Verona chiede che venga visionato il materiale video allegato al presente ricorso sia avviato un procedimento disciplinare nei confronti del giocatore n. 15 del Rugby Parabiago e siano adottati i provvedimenti sanzionatori previsti per i casi di condotta violenta ai sensi dell'art. 9.12 del regolamento di gioco...."*

Si difendeva la società RUGBY PARABIAGO SSD SRL con una memoria a mezzo della quale precisava *"..... Rugby Parabiago SSD SRL contesta decisamente, e fermamente, che il tesserato Niccolò Elianto Grassi abbia tentato condotta alcuna in violazione di norme regolamentari e, segnatamente, "atto gravemente scorretto e pericoloso" (come espressamente qualificato da Verona Rugby SRL SSD nell'istanza presentata, circostanza, questa, rilevante - rectius, decisiva - per i motivi che verranno infra illustrati). 1.1. Non può al riguardo revocarsi in dubbio che quanto verificatosi (durante azione di gioco) fosse stato debitamente, e compiutamente, rilevato dal direttore di gara che aveva infatti, per tabulas, assunto anche provvedimento disciplinare proprio nei confronti del giocatore n. 6 di Verona Rugby SRL SSD, come emerge dal referto di gara agli atti del procedimento. Direttore di gara che aveva quindi avuto piena e completa percezione di quanto si stava verificando ad aveva, del tutto legittimamente ma soprattutto insindacabilmente, adottato le conseguenti determinazioni. Cosicché, il Giudice Sportivo non potrà ora esaminare fatto a fronte di (i) una valutazione discrezionale riferibile ad un episodio di gioco, (ii) devoluto alla sola e completa discrezionalità degli Ufficiali di gara e dal quale (iii) era conseguita decisione assunta a seguito di piena percezione da parte degli stessi di quanto verificatosi nell'occasione. 1.1.1. Diversamente opinando verrebbero oltretutto completamente disattesi granitici dettami normativi, volti a rendere non sindacabili le decisioni assunte in campo dagli Ufficiali di gara e dai medesimi refertate, consentendosi il riesame- a posteriori - di quanto verificatosi e, paradossalmente, l'adozione di provvedimenti ogni qual volta si ritenesse erronea la decisione assunta dall'arbitro (e/o da suo assistente) in relazione a fatto di gioco dal medesimo percepito ed (insindacabilmente) scrutinato. Ma v'è di più. 2. Nella fattispecie non può comunque, ed oltretutto trovare ingresso, quale mezzo di prova, la c.d. "prova televisiva". Dispone infatti l'art. 41 del Regolamento di Giustizia della F.I.R. che: "1. Gli organi di giustizia hanno facoltà di utilizzare, in ogni stato e grado del giudizio e nel rispetto delle disposizioni procedurali, riprese televisive o filmati preferibilmente effettuate dal Television Match Official (TMO) qualora presente, le quali offrano piena garanzia tecnica e documentale, nelle seguenti ipotesi: a) ... omissis... b) Qualora tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime; c) Qualora tale documentazione concerna fatti violenti connessi, in occasione della gara, da soggetti non partecipanti agonisticamente alla gara; d)... omissis ... e) ... omissis ...". Orbene, nessuna di queste fattispecie risulta applicabile al caso in esame, atteso che: - come detto, la stessa parte istante ha qualificato la (presunta) condotta quale antisportiva ("ricorso per comportamento antisportivo") o "atto gravemente scorretto e pericoloso"; - non si verte certo, de plano, in ipotesi di "fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime"; - il tutto si sarebbe verificato durante un'azione di gioco in situazione nella quale quanto verificatosi era stato visto, rilevato e valutato dal direttore di gara, come dettagliatamente riportato nel referto di gara agli atti del procedimento;*

- nessun giocatore ha subito lesioni gravi o gravissime (tantomeno il giocatore n. 6 di Verona Rugby SRL SSD che nemmeno ha fatto ricorso alle cure dei sanitari). 2.1. Del resto, non può non evidenziarsi, ad ogni effetto, come dal referto di gara emerga che: - il giocatore n. 6 di Verona Rugby SRL SSD fosse stato sostituito temporaneamente al (precedente al presunto fatto per cui è ora procedimento) minuto 24; - fosse poi (prima di detto presunto fatto) regolarmente rientrato, seppur con vistoso bendaggio alla testa, come emerge dal filmato che si allega; - fosse stato, come detto, sanzionato proprio in relazione all'azione di gioco citata da Verona Rugby SRL SSD; - non avesse sofferto conseguenza alcuna e/o anche solo pregiudizio da quanto adombrato, senza riscontro oggettivo alcuno, da Verona Rugby SRL SSD nell'istanza presentata. 2.1.1. A ciò si aggiunga che la stessa società istante nulla ha (anche solo) offerto di provare in ordine a conseguenze che sarebbero derivate al proprio giocatore dalla (eventuale e pure non provata) condotta tenuta nei suoi confronti da un avversario. 2.2. Ne consegue l'insindacabilità e/o comunque l'infondatezza dell'istanza stessa. Al riguardo si osserva, fra l'altro, come, secondo ripetuto e consolidato principio affermato anche dal Collegio di Garanzia dello Sport (cfr., in tal senso, da ultimo ex multis, decisione n. 25/2025) "a fronte di un referto arbitrale in cui nulla si dice in merito' pur se il fatto presunto era stato valutato "il giudizio di colpevolezza nell'ordinamento sportivo non deve raggiungere il grado di certezza previsto dal noto principio "al di là di ogni ragionevole dubbio", ma deve essere comunque assistito da indizi che abbiano le caratteristiche della gravità, precisione e concordanza nel senso sopra descritto, che conducano ad un univoco contesto dimostrativo, intendendosi per gravità la consistenza, la resistenza alle obiezioni, la capacità dimostrativa ossia la pertinenza del dato rispetto al thema probandum; per precisione la specificità, l'univocità e la insuscettibilità di diversa interpretazione, altrettanto o più verosimile; per concordanza i plurimi indizi devono muoversi nella stessa direzione, essere logicamente dello stesso segno e non porsi in contraddizione tra loro".

Seque

Segue DECISIONE SU ISTANZA EX ARTT. 56 E SS. DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA - DEPOSITATA DALLA VERONA RUGBY SRL SSD IN DATA 12 MAGGIO 2025.

Presupposti, quelli di cui sopra, affatto sussistenti ed evincibili nella fattispecie. 3. Prova televisiva, comunque e per di più, nemmeno utilizzabile nella fattispecie in quanto il filmato versato in causa non offre affatto, ed in alcun modo, la - richiesta - piena garanzia tecnica e documentale in ordine a quanto verificatosi, nulla potendo evincersi ed accertarsi al riguardo. Per i motivi esposti, Rugby Parabiago SSD SRL, chiede che vengano accolte le seguenti conclusioni. CONCLUSIONI. Il Giudice Sportivo Nazionale F.I.R. dichiara inammissibile e/o comunque respinga siccome infondata l'istanza proposta da Verona Rugby SRL SSD; conseguentemente prosciogla il tesserato Niccolò Elianto Grassi da ogni addebito e/o non irroghi sanzione alcuna a carico del medesimo...".

Ricordato come il referto arbitrale sia prova privilegiata, dall'analisi del rapporto del Signor Fabio TAGGI l'episodio segnalato non è stato refertato. Lo stesso, contattato telefonicamente, ha precisato come dell'episodio non ha avuto modo di vederlo essendo rivolto a gestire un piccolo parapiglia che si era formato tra alcuni giocatori delle due squadre.

A mente dell'art. 41 del RdG, gli Organi di Giustizia hanno facoltà di utilizzare, in ogni stato e grado del giudizio e nel rispetto delle disposizioni procedurali, riprese televisive *le quali offrano piena garanzia tecnica e documentale nell'ipotesi ...b) qualora tale documentazione concerna fatti violenti volontariamente commessi a gioco fermo o estranei all'azione di gioco, non rilevati dagli ufficiali di gara o comunque che abbiano causato lesioni gravi o gravissime...*"

Sussistendo i requisiti di cui all'art. 41 del Regolamento di Giustizia, il Giudice Sportivo FIR passa ad analizzare il video allegato all'istanza.

Il video mette in rilievo una fase iniziale di placcaggio ove a terra finiscono il **n. 6** del VERONA RUGBY e il **n. 9** del PARABIAGO RUGBY. L'arbitro in quel contesto alza il braccio e fischia lo stop del tempo. In quel contesto si nota chiaramente che il **n. 8** del PARABIAGO RUGBY tenta di togliere il giocatore del VERONA RUGBY tirandogli la maglia. Il tentativo non riesce pienamente e contestualmente alcuni giocatori del PARABIAGO RUGBY ed altri del VERONA RUGBY si avvicinano al punto in cui è generato il parapiglia. Partecipano alla fase almeno quattro giocatori del PARABIAGO RUGBY e due del VERONA RUGBY. A questo punto dal lato destro dell'immagine, si nota arrivare velocemente il **n. 15** del PARABIAGO RUGBY, il signor Niccolò Elianto GRASSI, il quale sposta il **n. 4** del VERONA RUGBY ed avendo lo sguardo sempre rivolto al giocatore **n. 6** del VERONA RUGBY a terra il signor Keegan David MUNRO, allunga la gamba destra e calpesta/pesta l'avversario sulla testa.

Le immagini sono chiare e non lasciano spazio a dubbi interpretativi.

- Il direttore di gara è sul lato opposto al capannello di giocatori, **ferma il tempo** alzando il braccio e fischiando l'interruzione del gioco, ma impossibilitato a vedere il fallo stante una posizione coperta dai giocatori in campo;
- Il fallo di *antigioco* è volontario, portato a totale compimento poiché il giocatore del VERONA RUGBY è risultato colpito alla testa con una pestata/pestone;
- Il giocatore del PARABIAGO RUGBY non tenta mai di desistere dall'azione, anzi lo sguardo è fisso sul giocatore a terra nel tentativo, andato a buon fine, di colpirlo alla testa con un pestone;

Alla luce di tali ricostruzioni il fallo di *antigioco* commesso dal signor Niccolò Elianto GRASSI, viola l'art. 27.1 lettera n) (qualora pesti o calpesti o scalci un avversario...) che legittima l'irrogazione di **4 (quattro)** settimane di squalifica.

Concorrono le circostanze aggravanti di cui all'art. 27.2 lettera a) (qualora l'azione violenta abbia ad oggetto la testa dell'avversario) e la lettera b) (qualora si sia approfittato della manifesta vulnerabilità della persona offesa), da considerarsi prevalenti sulle circostanze attenuanti generiche, che legittimano l'irrogazione di ulteriori **2 (due)** settimane di squalifica.

In considerazione che il tesserato risulta recidivo ai sensi dell'art.15/1, si irroga l'ulteriore sanzione di **1 (una)** settimana di squalifica, e così per un totale di **7 (sette) settimane di squalifica**,

P. Q. M.

Il Giudice Sportivo,

visti gli artt. 27.1 lettera n); 27.2 lettere a) e b); 15/1; 41.1 lettera b); 56, 57, 58, 59, 60 del Regolamento di Giustizia, **ACCOGLIE** l'istanza presentata dalla società RUGBY VERONA SRL SSD, a firma del Presidente, la signora Raffaella VITTADELLO, in merito ad un fallo di *antigioco* commesso dal signor **Niccolò Elianto GRASSI**, tesserato per la società RUGBY PARABIAGO SSD SRL (tesserato n. 293092) e per l'effetto in violazione dell'art. 27.1 lettera n) commina la sanzione di 4 (quattro) settimane di squalifica, in virtù del concorso delle circostanze aggravanti di cui all'art. 27.2 lettere a) e b), irroga l'ulteriore squalifica di 2 (due) settimane, ed in applicazione della recidiva di cui all'art. 15/1 determina l'ulteriore sanzione di 1 (una) settimana, così per un totale di **7 (sette) settimane di squalifica (dal 12 maggio 2025 al 29 giugno 2025 compresi). La scadenza della sanzione è soggetta a prolungamento ai sensi dell'art. 91 punti 3 e 4 del Reg. di Giustizia e in applicazione della Delibera Federale 99/2012, valida per tutte le stagioni sportive.**

Stante l'accoglimento dell'istanza dispone la restituzione del contributo per accesso alla giustizia di euro 150,00= versato dalla società VERONA RUGBY SRL SSD in data 12 maggio 2025 a mezzo bonifico bancario.

Roma, 15 maggio 2025

(Avv. Marco Cordelli)

SANZIONI DI GIOCO ADOTTATE DALL'ARBITRO - AUTOMATICHE

AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **DE LISE EMANUELE**, della ASD BIELLA RUGBY CLUB, espulso temporaneamente al 33° del 2°tempo
- **GIRARDI MARCO**, della VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 37° del 2°tempo
- **GRIGUOL ALESSANDRO**, della RUGBY SAN DONA' SSD R.L., espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- **MASTRANGELO CARLO**, della VALSUGANA RUGBY JUNIOR PADOVA ASD, espulso temporaneamente al 34° del 1°tempo

Segue

Seguono AMMONIZIONI - 1° Cartellino Giallo

- **MUNRO KEEGAN DAVID**, della VERONA RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 30° del 1°tempo
- **PASSUELLO LUDOVICO**, della ASD BIELLA RUGBY CLUB, espulso temporaneamente al 34° del 2°tempo
- **ROSSI LODOVICO**, della VERONA RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 38° del 2°tempo
- **ZOCCHI-DOMMANN LIAM ANGELO**, della VERONA RUGBY SRL SSD, espulso temporaneamente al 22° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 2° Cartellino Giallo

- **BARBIERI BALAZS**, della RUGBY SAN DONA' SSD R.L., espulso temporaneamente al 2° del 2°tempo
- **BARBOTTI JUAN**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 35° del 1°tempo
- **PASQUALI LUCA**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 7° del 2°tempo

AMMONIZIONI - 3° Cartellino Giallo

- **ZANETTI DAVIDE**, della RUGBY CALVISANO SSD ARL, espulso temporaneamente al 10° del 2°tempo

ATTENZIONE - LE SCADENZE DELLE SANZIONI DELLA SQUALIFICA POSSONO ESSERE SOGGETTE A PROLUNGAMENTO IN APPLICAZIONE DELLA DELIBERA DEL CONSIGLIO FEDERALE N° 99/2012 (valida per tutte le stagioni sportive) E AI SENSI DELL'ART.91 punti 3) e 4) DEL REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

ILLECITI TECNICI A CARICO DI GIOCATORI - SQUALIFICHE

- **NADALI GIULIO**, della RUGBY PARABIAGO SSD SRL, segnalato a fine gara dall'Arbitro e dai Giudici di linea, infraz. Art. 027/01 lett. c) (comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale), DUE SETTIMANE DI SQUALIFICA, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 015/01 in, **TRE SETTIMANE DI SQUALIFICA (dal 12/05/2025 al 1° Giugno 2025 compresi)**

ILLECITI TECNICI A CARICO DI TESSERATI - INTERDIZIONI

- **PORRINO DANIELE**, Allenatore della RUGBY PARABIAGO SSD SRL, segnalato dall'Arbitro e dai Giudici di linea, infraz. Art. 028/01 lett. c) (comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale), TRENTA GIORNI DI INTERDIZIONE, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 015/01 in, **QUARANTACINQUE GIORNI DI INTERDIZIONE (dal 15/05/2025 al 28 Giugno 2025 compresi)**

ILLECITI TECNICI A CARICO DI SOGGETTI AFFILIATI – MULTE

- **RUGBY CALVISANO SSD ARL**, segnalata dall'arbitro, infraz. Art. 30/1 lett.a) (reiterate offese del pubblico nei confronti dell'arbitro), MULTA DI EURO 400,00, sanzione inasprita ai sensi dell'art. 15/1 in **MULTA DI EURO 550,00=(CINQUECENTOCINQUATA/00).**

**Il Segretario
(Sig.ra Gigliola Giannini)**

**Il Giudice Sportivo Nazionale
(Avv. Marco Cordelli)**